

MINISTERO
DELLA MARINA MERCANTILE

Roma, 18 febbraio 1963

Dir.Gen.del Demanio Marittimo
e dei Porti

A TUTTE LE DIREZIONI MARITTIME

Div. II

A TUTTE LE CAPITANERIE DI PORTO

Prot. N.521722/A.26.14

LORO SEDI

- AL CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO
DI

G E N O V A

OGGETTO : Depositi e stabilimenti costieri di oli minerali - Norme
di sicurezza integrative di quelle stabilite dal D.M.
31.7.1934.

CIRCOLARE N. 56

Serie II - Titolo : Demanio Marittimo

A seguito della circolare n. 55 Serie II - Titolo : Demanio Marittimo del 24 gennaio 1963, si comunica che il Ministero dell'Interno, sentita la Commissione Consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili, ha fatto presente che le norme di sicurezza di cui alla stessa circolare, riguardanti il modo secondo il quale devono essere progettati gli impianti dei depositi e stabilimenti di oli minerali, debbono essere applicate soltanto ai nuovi impianti il cui progetto sia stato sottoposto all'approvazione delle Autorità competenti successivamente alla data della circolare del citato Ministero dell'Interno.

Pertanto, le Commissioni di cui all'art. 48 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione dovranno effettuare il collaudo degli impianti dei depositi e stabilimenti costieri previsti nei progetti approvati precedentemente alla suddetta data, controllando se siano stati regolarmente eseguiti i progetti stessi o realizzate le eventuali relative prescrizioni a suo tempo stabilite.

./.

Quelora, in occasione del collaudo, dovessero sorgere motivi di incertezza in merito alla buona progettazione ed esecuzione dei bacini di contenimento dei serbatoi, le predette Commissioni potranno disporre, proponendo un ragionevole periodo di tempo per la loro attuazione, quegli accorgimenti, come per esempio l'impermeabilizzazione del fondo dei bacini stessi, necessari a garantire una sufficiente sicurezza all'opera.

p. IL MINISTRO
F.to GHIGLIA

PER COPIA CONFORME

Il Direttore di Divisione



Tale Matti